



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI  
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE

Regione Puglia

Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere  
pubbliche, ecologia e paesaggio

[dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it](mailto:dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it)

e, p.c., indirizzi in allegato

**Oggetto: Stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. in A.S. di Taranto – riscontro note Regione Puglia n. 471 del 22/1/2018 (1516/DVA del 23/1/2018) e n. 674 del 24/1/2018 (1760/DVA del 25/1/2018) - comunicato stampa dati qualità dell'aria a Taranto**

Con riferimento alla comunicazione pervenuta da codesto Ufficio regionale con nota n. 471 del 22/1/2018 a seguito del comunicato stampa pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero in data 18 Gennaio 2018 in relazione alla qualità dell'aria nella città di Taranto, si rappresenta quanto segue. Data la eterogeneità delle argomentazioni e delle contestazioni poste, peraltro in larga misura non attinenti al tema, si è ritenuto necessario fare riferimento alle singole parti della lettera.

**Nota Regione Puglia 22 gennaio 2018, n.241.**

**Osservazioni preliminari:**

*Preliminarmente, per quanto attiene alle polveri sottili rilevate dalla rete di monitoraggio urbano, è necessario precisare che dette centraline monitorano specifici parametri di traffico urbano quali ad esempio gli ossidi di azoto, il biossido di zolfo, il monossido di carbonio, l'ozono ed il PM<sub>10</sub>, in quanto dotate di detta tipologia di sensori. I rilevamenti così operati, nulla possono rappresentare in ordine alle immissioni in aria ambiente di sostanze derivanti dalle attività industriali.*

*A tal proposito si sottolinea che, come noto, le soglie relative ai su enunciati parametri non coincidono con quelle definite dall'Organizzazione Mondiale Sanitaria (OMS), quali soglie di sicurezza sanitaria.*

*Senza dimenticare che lo stabilimento ILVA ha esercito per anni con valori limite di diossina (definita cancerogeno certo per l'uomo — Classe IARC 1) fissati per legge dello Stato a livelli 10.000 volte superiori alle soglie indicate dall'Unione Europea per un industria siderurgica moderna e degna di questo secolo. \**

*\* La legge n.125 del 6 Marzo 2006 fissava soglie di PCDD/PCDF per ILVA pari a 100.000 ng Nm<sup>3</sup> contro indicazioni europee che erano limitate a 0,2 —0,4 ng Nm<sup>3</sup>*

In primo luogo la nota di codesto Ufficio, traendo origine da affermazioni del Ministro Galletti (vale appena la pena di osservare come appaia strano che codesto Ufficio contesti direttamente le dichiarazioni di un esponente del Governo, peraltro con nota indirizzata alla scrivente), si avventura in una serie di affermazioni e contestazioni (non si comprende precisamente indirizzate a chi) di una gravità che forse sfugge all'estensore. Le affermazioni non risultano peraltro sostenute da nessuna norma dell'ordinamento nazionale: non a caso si fa fatica (perché non ce n'è) a ritrovare nella nota medesima un qualsiasi riferimento normativo.

ID Utente: 6781  
ID Documento: DVA-TFI-6781\_2018-0004  
Data stesura: 29/01/2018

✓ Resp. Div.: Fiore D.  
Ufficio: DVA-TFI  
Data: 29/01/2018

Cercando di colmare, per quanto possibile allo scrivente, tale lacuna, si osserva che come dovrebbe essere noto a codesto Ufficio, conformemente a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 155 del 13/08/2010, “*Alla valutazione della qualità dell'aria ambiente provvedono le regioni e le province autonome*” e ancora “*la valutazione della qualità dell'aria ambiente è effettuata, per ciascun inquinante di cui all'art. 1, comma 2, con le modalità previste dai commi 2, 3, 4 e 5. Si applicano, per la valutazione, l'allegato III, relativo all'ubicazione della rete di misura, l'appendice II, relativa alla scelta della rete di misura, e l'appendice III, relativa ai metodi di valutazione diversi dalla misurazione*”.

**Pertanto, rientra nella esclusiva competenza degli Uffici della regione Puglia il posizionamento della rete di monitoraggio della qualità dell'aria al di fuori dei confini degli stabilimenti, anche soggetti ad AIA nazionale, come l'ILVA.**

Si rammenta, inoltre, che tra le centraline di monitoraggio prese in considerazione nei rapporti di VdS vi sono, ovviamente, le centraline site nel quartiere Tamburi, ossia in via Machiavelli, Via Archimede, e in via Paolo VI, centraline queste classificate di tipo suburbano – industriale” (*pag.13 del rapporto di VdS 2017*) ai sensi della Delibera di Giunta della Regione Puglia n. 2420/2013, oltre che la centralina di via Orsini della Rete ILVA.

Con riferimento al valore limite previsto dalla normativa nazionale per le emissioni di diossina pari a  $0,01 \text{ mg/Nm}^3$ , come noto anche a codesto Ufficio, tale valore limite non viene più preso da tempo come riferimento per le AIA nazionali. In particolare nel caso dell'ILVA, tale valore è stato notevolmente ridotto già con l'AIA del 2012, la quale, in conformità alle *BAT conclusions* di cui alla decisione della Commissione Europea 2012/135/UE dell'8 marzo 2012, fissava per le emissioni di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione (considerata la principale sorgente) un valore limite pari a  $0,2 \text{ ng I-TEQ/Nm}^3$ . Successivamente con DM n. 53 del 03/02/2014, di modifica dell'AIA, tale valore limite è stato ulteriormente ridotto a  $0,1 \text{ ng I-TEQ/Nm}^3$  da rispettare a seguito dell'installazione dei filtri a manica. Inoltre, si evidenzia, che gli atti sopra richiamati, oltre a fissare valori limite per le diossine notevolmente più restrittivi rispetto al valore previsto dalla normativa nazionale e richiamato da codesto Ufficio, hanno introdotto anche l'obbligo del monitoraggio delle emissioni di PCDD/F al camino mediante il campionamento a lungo termine in luogo di quello discontinuo, e tali modalità innovative di campionamento hanno assunto, con il nuovo PMC di cui al DM 194 del 13/07/2016, carattere fiscale e potranno inoltre essere portate dall'Italia quale proposta di tecnica emergente nell'ambito della revisione del BRef *General Principles of Monitoring*.

**Lo stesso non può dirsi per le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate dalla Regione Puglia per gli impianti di propria competenza, ove il limite di  $0,01 \text{ mg/Nm}^3$  viene ancora acriticamente richiamato.**

**Nota Regione Puglia 22 gennaio 2018, n.241.**

**1. Confronto tra gli ATTUALI LIMITI di LEGGE per le polveri sottili e limiti fissati dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)**

*Si fa presente che, per la tutela della salute umana, l'OMS ha ritenuto necessario indicare già dal 2005 come soglie di sicurezza per la salute, valori che sono inferiori del 50% per il PM<sub>10</sub> e del 60% per il PM<sub>2.5</sub> degli attuali valori limite, fissando quindi limiti sanitari a medie annuali non superiori a 20 gg/m<sup>3</sup> per il PM<sub>10</sub> e a 10 gg/m<sup>3</sup> per il PM<sub>2.5</sub> rispetto agli attuali limiti di legge (40 gg/m<sup>3</sup> per il PM<sub>10</sub> e a 25 gg/m<sup>3</sup> per il PM<sub>2.5</sub>).*

*Dunque, gli attuali limiti di legge, imposti dallo Stato italiano per le polveri sottili, secondo l'OMS, non tutelano la salute umana (vedasi le linee guida 2005, consultabili al sito web istituzionale:*

*[http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/69477/1/WHO\\_SDE\\_PHE\\_OEH\\_06.02\\_eng.pdf](http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/69477/1/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_eng.pdf)).*

*Infatti, tutti gli effetti sanitari (cardiovascolari; polmonari; tumori e mortalità per tutte le cause) si sono già pienamente manifestati nella popolazione e, se non ci si mantiene al di sotto del 50% delle attuali soglie di legge per il PM<sub>10</sub> ed al di sotto del 60% degli attuali limiti normativi per il PM<sub>2.5</sub>, il dato potrebbe peggiorare. Ciò è ulteriormente aggravato dalle esposizioni a lungo termine alle polveri sottili dell'ILVA a sono stati esposti gli abitanti di Taranto.*

*Per capire quanto sia frettoloso riferirsi genericamente al rispetto dei limiti previsti dalla legge, basti pensare che per ogni incremento di 10 gg/m<sup>3</sup> di PM<sub>2.5</sub> si riscontra un aumento del 10% di mortalità per malattie cardiovascolari o respiratorie e del 9% in termini di mortalità per tumore polmonare, oltre a un incremento del 26% dell'incidenza di eventi coronarici. Il dato potrebbe essere anche peggiore per le esposizioni a lungo termine alle polveri sottili dell'ILVA di cui hanno certamente risentito gli abitanti di Taranto.*

*A questo si aggiunge l'ulteriore circostanza che il PM<sub>10</sub> analizzato nell'area industriale del Comune di Taranto ha mostrato un impatto sanitario in termini di mortalità che è 2,2 volte superiore al PM<sub>10</sub> da traffico rilevato in altre città: è stato riscontrato un aumento di 0,69% del rischio di mortalità totale per incrementi di 10 gg/m<sup>3</sup> di PM<sub>10</sub>, effetto superiore a quello riscontrato nelle principali analisi pubblicate in Europa (0,33%), nel Nord America (0,29%) e nei precedenti studi italiani (MISA, 0,31%)" [Fonte: Epidemiologia & Prevenzione Settembre-Dicembre 2011, p. 1361.*

Stupisce riscontrare che le argomentazioni ricalcano nella sostanza quelle già rigettate dal TAR Lazio con le due sentenze n. 8982/2014 del 13/08/2014 e n. 8983/2014 del 13/08/2014. Codesto Ufficio dovrebbe ben sapere infatti che con le due prefate sentenze l'organo giurisdizionale ha respinto i ricorsi proposti rispettivamente da ARPA Puglia e Regione Puglia per l'annullamento del decreto ambiente salute del 24.04.13 contenente disposizioni volte a stabilire i criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) in attuazione dell'art. 1-bis co. 2 del decreto legge n. 207/12 convertito nella legge n. 231/12. Per quanto attiene il richiamato riferimento alle linee guida dell'OMS si segnala in primo luogo che il link riportato nella nota non risulta attivo. Ciò stante si segnala che comunque come espressamente riportato nelle medesime linee guida (si riporta di seguito il link corretto:

*([http://www.euro.who.int/\\_data/assets/pdf\\_file/0005/78638/E90038.pdf](http://www.euro.who.int/_data/assets/pdf_file/0005/78638/E90038.pdf))*

*"The European Commission has proposed new EU air quality standards that would entail risk reduction paradigms as part of the "exposure reduction" targets for PM<sub>2.5</sub> (12), wherein Member States should reduce levels of PM<sub>2.5</sub> by 20% of 2010 values by the year 2020. These new air quality management models send a clear message that simply meeting current air quality standards is not enough, and that the goals of air quality management should be to reduce and minimize risk."*

In sostanza quindi il percorso di progressiva riduzione dei livelli di esposizione agli inquinanti nell'aria ambiente è definito da norme comunitarie, recepite nell'ordinamento nazionale. In proposito si rappresenta quanto previsto dall'art. 32, della legge 234/2012 secondo il quale gli atti di recepimento di direttive dell'Unione Europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti dalle direttive stesse ai sensi dell'art. 14, commi 24 bis, 24 ter e 24 quater della legge 28 novembre 2005. N. 246.

Si tratta del c.d. divieto di "gold plating".

Appare sorprendente, peraltro, che codesto Ufficio ritenga tuttora non valida la normativa vigente, e ribadisca con motivazioni ritenute infondate dallo stesso giudice la propria contestazione avverso l'applicazione di precise leggi e decreti applicativi nel cui sindacato giudiziario sia codesta Regione che l'ARPA Puglia sono risultate sempre soccombenti.

**Corre appena la pena di rammentare come l'azione amministrativa, anche da parte di codesto Ufficio, sia soggetta alla legge.**

Da ultimo occorre peraltro ricordare quanto previsto dall'art.217 comma 4 del d.lgs. n.152/2006: "I piani e i programmi di qualità dell'aria previsti [dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n.155] possono stabilire appositi valori limite di emissione e prescrizioni più restrittivi di quelli contenuti negli Allegati I, II e III e V alla parte quinta del presente decreto, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio, purché ciò sia necessario al perseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria." **Qualora la Regione Puglia avesse ritenuto o ritenga tuttora necessario modificare i valori previsti dalla norma, e non graditi a codesto Ufficio, aveva ed ha tutti gli strumenti giuridici per farlo, qualora ne ricorrano i presupposti.**

*Nota Regione Puglia 22 gennaio 2018, n.241.*

## **2. Pericolosità della frazione inalabile di polveri**

*È opportuno precisare che la normativa privilegia l'analisi quantitativa a quella qualitativa del parametro polveri, finendo per sottovalutarne la tossicità, trascurando conseguentemente il dato sanitario correlato al dato chimico.*

*Tuttavia, come sostenuto anche da alcuni autori (Raaschou-Nielsen et alii, 2013) <sup>1</sup>, l'esposizione prolungata alle polveri prodotte dalle industrie anche al di sotto dei limiti attuali dell'Italia può essere più nociva e letale di quanto comunemente noto.*

*Il comparto emissivo dello Stabilimento ILVA di Taranto, diversamente da quanto previsto nel vigente provvedimento AIA, deve risultare conforme — sia in termini di ricaduta emissiva sia in termini di pericolosità delle sostanze emesse - ai valori limite suggeriti dall'OMS per PM10 e SO2 ed indicati dalla Regione Puglia nelle note trasmesse al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed alle sue Direzioni generali, esattamente un anno fa: ci si riferisce sia alla nota prot. n. 1261 del 4 maggio 2016 che alla successiva nota prot. n. 146 del 25 gennaio 2017, con cui è stata formulata la richiesta di riesame del provvedimento di AIA emanato dal Ministero dell'Ambiente. Quest'ultima istanza, in particolare, è stata rigettata dalla stessa Autorità Competente - MATTM - per motivazioni tutt'ora non comprensibili.*

*Inoltre, la legge regionale n. 3 del 28/02/2011 ha fissato un valore obiettivo di 1 ng/m per il benzo(a)pirene: tuttavia la tossicità totale degli IPA non è data solo dal benzo(a)pirene bensì dalla sommatoria degli IPA calcolati per tossicità equivalente. Fonti autorevoli <sup>2</sup> suggeriscono valori di IPA (PAH) di 1,2 0,12 e 0,012 ng/m quali responsabili di un ulteriore fattore di rischio di contrazione del cancro pari rispettivamente a 1:10.000, 1:100.000 e 1:1.000.000.*

*Pertanto, si ritiene debbano essere prescritte soglie cautelative sugli IPAtot corrispondenti al minimo rischio sanitario accettabile, da inserire quale verifica obbligatoria negli ambienti di lavoro interni, in particolar modo nell'area cokeria, e nei massimi punti di ricaduta delle emissioni nell'intorno urbano.*

*Quanto detto è perfettamente coerente con le disposizioni europee recate dalle Direttive IPPC che hanno previsto "limiti BAT" di gran lunga inferiori, di diversi ordini di grandezza, ai limiti imposti dal d.lgs. n. 152/06 e smi: limiti peraltro non sempre recepiti nei provvedimenti autorizzativi AIA adottati dall'Autorità Competente (MATTM).*

Si rappresenta che la citata nota, con la quale veniva richiesto il riesame dall'AIA, è stata oggetto di specifico parere del Consiglio di Stato ed è stata riscontrata puntualmente dalla scrivente con nota prot. 10229 del 02/05/2017, rimasta sino ad ora senza esito. Sulla comprensibilità o meno della nota di riscontro, peraltro scritta in italiano corrente, codesto Ufficio avrebbe potuto chiedere chiarimenti. In sostanza si rappresentava che nulla ostava in linea di

principio al richiesto riesame qualora questo fosse stato richiesto nei modi e con i contenuti imposti dalla legge. Si rammenta, in particolare, che per quanto riguarda il riesame per motivi sanitari, i rapporti di valutazione sinora pubblicati non hanno riscontrato valori superiori a quelli previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria. Qualora dalla valutazione di danno sanitario risultasse qualche criticità, cosa ad oggi non avvenuta, i medesimi soggetti che hanno redatto il piano (e non altri), a norma del D.M. salute ambiente 24 aprile 2013 potranno attivare la successiva "fase di valutazione di 2° livello nella quale, su precise indicazioni formulate nella fase precedente, si procede a specifiche indagini epidemiologiche e/o a stime quantitative dell'esposizione umana a specifici contaminanti". A questa potrebbe seguire una terza fase di analisi probabilistica del rischio associata "ad esposizioni critiche precedentemente evidenziate". Eventuali criticità manifestate esclusivamente da quest'ultima fase potrebbero legittimare la Regione Puglia a norma di legge a chiedere il riesame delle autorizzazioni ambientali.

**Questa è la disciplina inequivocabile dettata dalle norme vigenti, alle quali, si ribadisce, anche codesto Ufficio deve sottostare.**

L'ultimo dei rapporti di VDS Ilva, in linea con quelli precedenti, riporta testualmente che: "*le misure delle concentrazioni ambientali dei contaminanti di interesse per il rischio inalatorio non superano, per gli anni considerati 2014-2015 e 2016, i livelli fissati dalle norme.*" "Di conseguenza" continua il rapporto "*la valutazione si arresta a questo stadio*".

**Ciò premesso si ribadisce che la lettera dello scrivente appare allo stato rimasta senza esito e che la richiesta di riesame (peraltro formulata in maniera del tutto atipica da codesto Ufficio, in luogo del Presidente della Giunta regionale) contenuta nella nota che si riscontra appare nuovamente priva dei minimi requisiti richiesti dalla legge per essere accolta.**

**Nota Regione Puglia 22 gennaio 2018, n.241.**

### **3. Rappresentatività dei dati rilevati dalla Rete della Qualità dell'Aria a Taranto**

*I dati quantitativi rilevati dalla Rete Regionale della Qualità dell'Aria non rappresentano altro che dati rilevati da centraline da traffico non adeguate alle necessità di monitoraggio e di controllo delle specifiche fonti industriali. Infatti, già dal 2012 e fino ad oggi, l'Autorità Nazionale di Controllo ISPRA, che ha operato sulla base di una convenzione Quadro in coordinamento con Arpa Puglia, nei Rapporti Finali di Ispezione non riporta alcun dato inerente agli esiti analitici delle emissioni convogliate, diffuse e fuggitive, delle deposizioni atmosferiche di natura industriale nei punti di massima ricaduta, sia interni allo Stabilimento che a perimetro, non vi sono esiti della speciazione delle polveri pesanti e sottili, ovvero della loro composizione chimica, ovvero della plausibile presenza, nelle stesse, di sostanze cancerogene, mutagene e teratogene quali ad esempio metalli pesanti, diossine e IPA; non sono presenti, in atti, controlli interni allo stabilimento del benzo(a)pirene emesso dalle cokerie, né risultano quantificati e qualificati, in termini di composizione chimica, i volumi di sostanze emesse dai letti di cokefazione, dalle torri di raffreddamento delle medesime cokerie, non sono note, sempre in termini quali quantitativi, le immissioni in aria ambiente delle sostanze provenienti dalle attività di scarica delle paiole al GRF (Area Gestione Rottami Ferrosi), nonché le quantità e la tipologia di polveri intrise di metalli pesanti che invadono la città durante i frequenti fenomeni di slopping, né è risultato possibile quantificare e qualificare l'emissione a perimetro (e quindi diffusa) dall'area parchi che investe il quartiere Tamburi, nonostante i misuratori ottico spettrali (sistemi DOAS e LIDAR installati); si rileva, inoltre, l'assenza di alcuna misura a camino, nell'area agglomerato, di diossine e furani!*

*Pertanto si ritiene che su queste basi, ossia sui dati delle centraline da traffico, non si possa affermare che la qualità dell'aria a Taranto sia "nella norma": quel dato attesta solo che in alcune strade della città la misura del PM10 da traffico risulta nei limiti annuali previsti dalle norme, atteso che le centraline in questione non risultano installate nei punti massima di ricaduta delle fonti emissive di natura industriale e che le stesse non sono dotate e attrezzate di idonea sensoristica per il controllo degli inquinanti specifici derivati dalle attività produttive.*

*Controlli, quelli industriali, che sono in capo all'Organo di Controllo Nazionale e che devono essere validati proprio dal MATTM che, per legge, svolge le funzioni di Autorità Competente.*

Sul merito appare a dir poco sorprendente che solo oggi codesto Ufficio si accorga di quanto lamentato, che attiene in sostanza a presunte (e, se accertate, oltremodo gravi) omissioni della stessa Regione Puglia o dei suoi enti strumentali.

Non si comprendono, poi, le critiche in ordine al ruolo di ISPRA, posto che tutte le attività ispettive sono state svolte congiuntamente con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente della Regione Puglia, **e che tutti i dati relativi alle emissioni ed ai controlli sono integralmente pubblicati sul sito web di questo Ministero.** Si segnala in proposito che nelle visite ispettive la larga partecipazione numerica di funzionari ARPA Puglia rispetto all'ISPRA farebbero propendere per una esaustività dei controlli. Se così non fosse (ma di ciò dovrebbe essere data dimostrazione) si teme che, di nuovo, la responsabilità sia da ricondurre almeno in parte in capo ad organi strumentali di codesta Regione.

**Da ultimo si aggiunge che, a sommosso avviso dello scrivente, contestare oggi la valenza ai fini del monitoraggio delle ricadute industriali dei dati di centraline i cui valori sono stati ampiamente usati dalla Autorità giudiziaria a supporto di tesi accusatorie avverso gli effetti nocivi delle attività industriali di ILVA, da codesta stessa Regione per l'elaborazione del Piano per la tutela della qualità dell'aria nel quartiere Tamburi, e conseguentemente, da questo Ministero per istruire le ultime autorizzazioni ambientali per il medesimo stabilimento a partire dall'AIA 2012, appaia quantomeno sorprendente.**

Per quanto attiene poi la surreale affermazione che i controlli delle ricadute delle emissioni industriali al di fuori dello stabilimento siano "in capo all'Organo di Controllo Nazionale" e che debbano "essere validati proprio dal MATTM che, per legge, svolge le funzioni di Autorità Competente", sarebbe interessante conoscere in base a quale supposta norma sarebbe attribuita ad ISPRA ed al Ministero, e non alla Regione Puglia, tale competenza. Si segnala che il Ministero ed ISPRA a norma di legge, hanno la competenza solo sui monitoraggi espressamente previsti dall'AIA, i cui risultati dovrebbero già essere a conoscenza di codesta Regione.

**In sostanza sorprende e suscita particolare attenzione, anche per i possibili profili di procurato allarme, la gravità delle accuse e delle contestazioni formulate, peraltro in larga misura nei confronti di codesta Amministrazione medesima o di suoi Enti strumentali, senza, a giudizio dello scrivente, alcuna circostanziata evidenza.**

*Nota Regione Puglia 22 gennaio 2018, n.241.*

*Entrando nello specifico, è opportuno precisare che, nell'agosto 2013, veniva stipulato un primo contratto di comodato tra ILVA, ISPRA, Arpa Puglia - D.D.G. Arpa Puglia n. 407 del 07/08/2013 - ai fini dell'utilizzazione e della gestione delle centraline per il monitoraggio della qualità dell'aria e per il sistema di monitoraggio ottico-spettrale. A valle della stipula di detta convenzione, con ulteriore atto formale, veniva stipulato il Protocollo Operativo, redatto ai sensi dell'art. 3 lettera b) del citato contratto di comodato, per la validazione e l'analisi del PMIO e dei deposimetri, finalizzato a regolamentare e gestire la rete di monitoraggio prevista dalla prescrizione AIA n. 85.*

*Nel corso della generazione e validazione del dato, sono stati registrati eventi che hanno segnalato, in modo del tutto evidente ed allarmante, talune criticità, avvalorate dalla circostanza per cui l'AIA vigente non prevedeva a carico di ILVA alcun obbligo di verifica delle emissioni diffuse di diossine prodotte dallo stesso stabilimento. Ad oggi nulla è*

*dato sapere sulla tipologia di eventi in termini qualitativi e quantitativi da parte di ISPRA, né si è avuto alcun esito dei 18 Protocolli Operativi di controllo (campionamento continuo ed analisi discontinue), ivi incluso quello inerente al controllo delle diossine e furani.*

*Per quanto attiene l'esterno dello Stabilimento, risulta essere presente una rete deposimetrica che, qualora adeguata in termini di numero di punti e posizionamento degli stessi, rappresenterebbe uno strumento di verifica periodica della deposizione delle polveri potenzialmente contaminate da metalli pesanti, IPA, diossina, ecc.: quella di Arpa Puglia comprende un complesso di sole quattro postazioni (a fronte, ad esempio, delle sei postazioni esterne di controllo della centrale termoelettrica Sorgenia, Sita nel Comune di Modugno, la quale ha un ingombro di pochissimi ettari rispetto all'estensione dello stabilimento ILVA di Taranto che è doppio rispetto al centro urbano!), collocate in siti di campionamento che non rispondono all'esigenza di monitorare le massime ricadute di macroinquinanti e microinquinanti organici nell'ambiente urbano ed in quello extraurbano, e, in particolare, nelle aree poste a ridosso della Zona Industriale (quartiere Tamburi). Infatti, molte aziende agricole sono state sottoposte a vincolo sanitario da parte della ASL Taranto.*

*Nello specifico, in prossimità della centralina di via Orsini (Tamburi), nell'ambito dell'attività di autocontrollo assistita dal Protocollo riferito, nelle deposizioni si sono registrate quantità di diossina superiore rispetto a quella presente nei deposimetri collocati all'interno dello stabilimento, con vento che proveniva da sud, quindi dal rione Tamburi verso l'ILVA.*

*A tutto questo si aggiunge l'anomalia dei dati registrati dalla stessa ILVA: le deposizioni di diossina misurate a Tamburi nel novembre 2014 e nel febbraio 2015 sono pari, rispettivamente, a 791,29 e 212,64 pg TEQ/m d (picogrammi di tossicità equivalente): valori allarmanti.*

*Se ne può dedurre che non vi è stata una contestuale diminuzione dell'inquinamento complessivo da diossina paragonabile alla diminuzione dello stesso inquinante riscontrata alla bocca del camino dell'impianto di sinterizzazione E312 registrata dai due controlli effettuati da Arpa Puglia negli anni precedenti al 2012 (atteso, inoltre, che nei successivi anni non è presente alcun sostanziale aggiornamento). Circostanza per la quale non risulta ad oggi, essere stata intrapresa alcuna azione da parte dell'Autorità competente.*

Nel merito degli eventi citati di valori anomali di diossine negli esiti deposimetrici dell'unica delle sei centraline della rete ILVA per il controllo della qualità dell'aria, gestite da ARPA Puglia in virtù del citato contratto di comodato tra ILVA, ISPRA e Arpa Puglia, situata all'esterno e ubicata nel quartiere Tamburi, si rammenta che tali picchi non sono stati in concomitanza rilevati né dalle centraline perimetrali della rete ILVA, né dalle adiacenti centraline del quartiere Tamburi della rete ARPA Puglia. E oltre a ciò dagli approfondimenti condotti da ISPRA su richiesta di questo Ministero è emerso che i congeneri delle diossine riscontrati non sono confrontabili con quelli tipici delle emissioni atmosferiche del siderurgico, ma piuttosto con quelli delle polveri degli elettrofiltri. Non potendosi quindi escludere errori nel campionamento, nel trasporto o nella stessa procedura di analisi valle di tali valori anomali registrati e mai più ripetutasi, dopo una complessa istruttoria e molteplici incontri con gli organi di controllo è stato definito un nuovo protocollo di campionamento volto a garantire la effettività e la certezza dei dati rilevati. **Tale protocollo è uno dei 18 concordati tra il Gestore, ISPRA e ARPA Puglia, protocolli che sorprendentemente codesto Ufficio sostiene di non conoscere. In merito si segnala che detti documenti, peraltro espressamente richiamati nel DPCM del 29/9/2017, sono stati resi disponibili per la consultazione del pubblico il giorno stesso della pubblicazione del DPCM stesso.**

Risulta, pertanto, del tutto ingiustificata la ricostruzione effettuata da codesto Ufficio in merito all'associazione tra i picchi di diossina e le emissioni del camino E312, come comunicato anche direttamente a codesto Ufficio da ARPA Puglia con la relazione prot. n. 28787 del 9/5/2016.

**Non si comprende, quindi, quali siano le invocate azioni che codesto Ufficio pretenderebbe aver dovuto essere poste in essere dalla Autorità ministeriale.**

**Nota Regione Puglia 22 gennaio 2018, n.241.**

*Tali controlli a camino, peraltro, effettuati sulla base della legge regionale n. 44 del 19 dicembre 2008, non risultano comunque rappresentativi della situazione complessiva di immissione in aria ambiente di sostanze pericolose, poiché relativi alla sola finestra temporale di 6 ore di monitoraggio, in assenza di un prefissato tenore di ossigeno in fase di controllo (in sintesi, la norma, consente di diluire in termini di concentrazione il flusso emesso in fase di controllo), e soprattutto trattasi di un controllo effettuato su un unico camino rispetto a oltre 200 afferenti alle linee produttive dello Stabilimento ILVA di Taranto. Non è inoltre nota la quantità di diossina emessa dagli altri camini dei reparti<sup>1</sup> 'acciaierie', "altiforni" e "agglomerato".*

*Si registra inoltre la mancata attuazione di quanto disposto dall'art. 3 della legge citata n. 44 nonché dal Piano di Monitoraggio e Controllo di cui al Decreto AIA rilasciato allo stabilimento ILVA, che prescrive il campionamento in continuo di diossine e furani, per tutti gli anni dal 2012 fino ad oggi.*

*Ad ogni modo, a seguito dell'evidenza di valori deposimetrici rilevati eccezionalmente elevati nel sito di via Orsini, Arpa Puglia ha provveduto al prelievo di n. 8 campioni di top-soil presso le aree a verde immediatamente prospicienti il sito in questione, per verificare che non vi fossero superamenti delle Concentrazioni Soglie di Contaminazioni (CSC) di cui all'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006 e smi.*

*La relazione del Polo Microinquinanti di Taranto riporta i risultati di tali determinazioni (già note agli enti competenti), da cui risultano:*

- n. 2 superamenti della Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) per le aree a verde pubblico (pari a 0,06 mg/kg) per il parametro PCB;
- valori di poco inferiori alla CSC per il parametro diossine (pari a 7,50 e 8,28 ng TE/kg a fronte di un limite di 10ng TE/kg) in due dei siti del quartiere Tamburi sottoposti a campionamento del top-soil, fra i più prossimi all'area industriale.

*Tale circostanza, da sola, evidenzia una situazione di contaminazione ambientale da microinquinanti organici, tale da aver già reso necessaria l'attuazione di misure di precauzione immediata, proprio come disposto dal Sindaco di Taranto: anche in caso questa evenienza non vi è stato alcun riscontro da parte dell'Autorità Competente.*

**Come dovrebbe ben sapere codesto Ufficio non tutti i 200 camini dello stabilimento siderurgico sono fonte di diossine, mentre tutti quelli per i quali le diossine sono inquinanti pertinenti sono monitorati, primo fra tutti il camino dell'impianto di sinterizzazione dell'agglomerato (E312).** Il controllo di tale camino, fonte principale acclarata di emissioni di diossine in termini quantitativi, rappresenta ormai un esempio a livello europeo, sia sotto l'aspetto del livello emissivo, talune volte al di sotto del valore limite fissato per gli inceneritori, sia sotto l'aspetto del monitoraggio. Si ribadisce infatti che con il nuovo PMC del 2016 è stato introdotto il campionamento a lungo termine per le emissioni di PCDD/F in luogo di quello discontinuo (8 ore).

La sperimentazione di tale metodo condotta nel 2014 da ILVA S.p.A., su richiesta del Ministero dell'ambiente e con modalità attuative concordate preventivamente con ISPRA e con ARPA Puglia, è stata portata a termine con ottimi risultati e, pertanto, come già riportato sopra, tali modalità innovative di campionamento hanno assunto, con il nuovo PMC, carattere fiscale e inoltre saranno portate dall'Italia quale proposta di tecnica emergente nell'ambito della revisione del BRef General Principles of Monitoring.

**Non si comprende quali dovessero essere le ulteriori azioni da porre in essere da parte dell'Autorità ministeriale posto che, come riconosciuto da codesto Ufficio, non è mai stata riscontrato nessun superamento dei valori concentrazione soglie di contaminazione (CSC) per le diossine nei pressi del deposimetro in cui erano stati registrati i valori anomali.**



**Nota Regione Puglia 22 gennaio 2018, n.241.**

#### *4. Conclusioni*

*Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si chiede nuovamente di voler riaprire la procedura di Riesame AIA al fine di armonizzare le questioni poste e si chiede, con l'urgenza e l'importanza del caso, di attuare pienamente quanto previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC) approvato dal vigente Decreto autorizzatorio AIA, trasferendo contestualmente ed in modo organico (distinti per anno e per voce di PMeC), alla scrivente Amministrazione regionale e agli Enti locali, gli esiti dei monitoraggi e dei controlli effettuati negli ultimi cinque anni. Tanto al fine di poter provvedere all'aggiornamento del Piano Regionale Qualità dell'Aria ed effettuare ogni valutazione connessa all'impatto ambientale e sanitario dell'area in argomento.*

Si ribadisce che la nota con cui veniva richiesto il riesame dall'AIA è stata riscontrata puntualmente dalla scrivente con nota prot. 10229 del 02/05/2017, ove si sottolineava la necessità che codesta Regione, qualora lo avesse ritenuto, riformulasse ed integrasse quanto comunicato con nota del 25 gennaio 2017, in modo da chiarire quali specifici nuovi elementi istruttori fossero intervenuti ai fini del riesame, e come essi fossero riconducibili alle specifiche previsioni di cui all'articolo 29-*octies*, comma 4, del D.Lgs. 152/06; in mancanza, non avrebbe potuto darsi luogo all'avvio del procedimento di riesame per evidente mancanza dei necessari presupposti.

In particolare il riesame per motivi sanitari avrebbe potuto essere richiesto solo nelle modalità e nei termini previsti dalla norma vigente. Si prende atto che codesto Ufficio non concorda con i contenuti di detta normativa, ma a valle di una duplice soccombenza davanti al giudice amministrativo i principi dello stato di diritto impongono anche per codesto Ufficio medesimo l'adeguamento alle norme vigenti.

**Qualora peraltro la Regione Puglia, nell'ambito delle proprie autonome valutazioni e competenze, e assumendosene la responsabilità, ritenga di imporre motivatamente misure aggiuntive ai comparti interessati dall'inquinamento atmosferico, compreso quello industriale, ha ed ha sempre avuto, tutti gli strumenti normativi per farlo. Si rammenta che le misure relative al PM<sub>10</sub> e al benzo(a)pirene in concomitanza dei *wind days* derivano da appositi Piani per la tutela della qualità dell'aria adottati da codesta Regione.**

**A ciò si aggiunga la sopra citata possibilità prevista dall'art. dall'art.217, comma 4, del d.lgs. n.152/2006, di stabilire appositi valori limite di emissione e prescrizioni più restrittive nell'ambito dei medesimi piani e programmi di qualità dell'aria previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n.155.**

Quanto poi alla bizzarra richiesta di avere da questo Ministero non meglio precisati dati ambientali non ancora comunicati, e che servirebbero alla base del nuovo Piano di tutela della qualità dell'aria, come noto tutti i dati in possesso di ISPRA sono condivisi con ARPA Puglia e comunque sono stati integralmente e costantemente resi disponibili sul sito web di questo Ministero.

Ciò premesso, a costo di essere ripetitivi, si rammenta che il decreto legislativo n. 155/2010 pone a carico delle Regioni il monitoraggio della qualità dell'aria da porre a base dei piani di qualità; **quindi se codesto Ufficio non è in grado di effettuare aggiornamenti del proprio piano di qualità per mancanza di dati provveda, con l'urgenza che il caso certamente richiede, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.**

-----

La successiva nota di codesto Ufficio del 24/1/2018 n. 674, che pure con la presente si riscontra, non sembra aggiungere elementi di novità alle argomentazioni portate avanti col proposito di voler pervicacemente ignorare la piena efficacia del decreto interministeriale 24 aprile 2013 che, seppure abbia *“formato oggetto di contestazione da parte della Regione”*, ha visto il medesimo Ente soccombente innanzi a precise pronunce giurisprudenziali.

**Nulla si ha da osservare in merito alle sottili distinzioni tra le responsabilità di codesto Ufficio rispetto a quelle degli Enti strumentali alla Regione (ARPA Puglia, ASL e ARSS), menzionate nella nota, anche perché non si comprende il motivo per il quale le medesime distinzioni siano comunicate ad un Ufficio ministeriale, come quello scrivente.** Corre peraltro l'obbligo di segnalare che, come ampiamente noto a codesto Ufficio, sino a poco tempo fa l'ARPA Puglia interveniva a tutti i tavoli di questo Ministero su espresso mandato dell'Ente Regione. Merita, invece, uno specifico approfondimento quanto contenuto nell'ultimo periodo della citata lettera, nel quale si utilizza pretestuosamente la procedura di infrazione 2014\_2147 avviata dall'Unione Europea per giustificare la richiesta di riesame dell'AIA dell'ILVA. Come ben noto a codesto Ufficio la predetta procedura riguarda, per la regione Puglia, il superamento del PM<sub>10</sub> per il comune di Torchiarolo in provincia di Brindisi, che peraltro sembrerebbe causato principalmente dalla combustione di biomasse, per il quale infatti la Giunta regionale pugliese con delibera del 17/10/2017, n. 1642, ha adottato un apposito Piano di risanamento della qualità dell'aria. Non risultano invece superamenti in provincia di Taranto, territorio per il quale infatti codesta Regione non risulta abbia adottato nessun nuovo piano di risanamento. **Ciò stante non si vede in che misura (ed in che termini) la corrente procedura di infrazione possa aver effetto e motivare la richiesta di riesame di codesta Regione.**

Si segnala infine che suscita un grande sconcerto, e assume profili di particolare gravità, che codesto Ufficio abbia ritenuto necessario precisare con nota formale **(peraltro anticipata dagli organi di stampa con citazione testuale di ampi stralci prima della sua ricezione da parte della scrivente)** quanto riportato in un comunicato stampa (che si limita a riportare a sua volta quanto contenuto in un atto a firma di tre enti regionali), **con i conseguenti effetti di ingiustificato allarme**, mentre non abbia ritenuto riscontrare per tempo la nota del 02/05/2017 (quasi un anno fa...), con la quale lo scrivente nello spirito della leale collaborazione prevista dalla vigente normativa, chiariva analiticamente **modi e termini della richiesta di riesame, modi e termini che codesto Ufficio medesimo, con riferimento ad altri stabilimenti pugliesi ha mostrato di ben conoscere (si cita per tutti il riesame chiesto per la centrale ENEL di Brindisi).**

Si coglie l'occasione della presente nota per rammentare poi che codesta Regione resta l'unico soggetto, nonostante i ripetuti solleciti, a non aver designato il proprio rappresentante in seno all'Osservatorio previsto dal DPCM 29 settembre 2017. **Lo scrivente procederà a convocare quanto prima la riunione di insediamento dell'Osservatorio, alla quale, nel perdurare dell'inerzia da parte della Regione Puglia, la medesima Regione non potrà partecipare.**

Sempre nello spirito di trasparenza e di leale collaborazione si comunica che copia della corrispondenza intercorsa sull'argomento verrà resa pubblica sul sito di questo Ministero, **dopo l'invio a codesto Ufficio.**

**Il Direttore Generale**

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

## **Elenco indirizzi**

Ufficio di Gabinetto  
[segreteria.capogab@pec.minambiente.it](mailto:segreteria.capogab@pec.minambiente.it)

Ministero della salute  
[dgprev@postacert.sanita.it](mailto:dgprev@postacert.sanita.it)

Presidente della Regione Puglia  
[presidente.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:presidente.regione@pec.rupar.puglia.it)

ISPRA  
[protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

ARPA Puglia  
[dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)

Provincia di Taranto  
[provincia.taranto@legalmail.it](mailto:provincia.taranto@legalmail.it);

Comune di Taranto  
[Protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it](mailto:Protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it);

Comune di Statte  
[comunestatte@pec.rupar.puglia.it](mailto:comunestatte@pec.rupar.puglia.it);

ASL Taranto  
[protocollo.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it](mailto:protocollo.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it);

AReSS – Agenzia Regionale Sanitaria Puglia  
[dirgen.ares@pec.rupar.puglia.it](mailto:dirgen.ares@pec.rupar.puglia.it)